REGOLAMENTO (CE) N. 2271/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1995

relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2848/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [4], ha fissato le norme generali per lo smercio delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento; che le modalità d'applicazione relative a detto smercio sono state definite nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 [6];

considerando che il livello delle scorte d'intervento consente di effettuare vendite speciali ad istituzioni ed enti a carattere sociale, affinché i prodotti in questione possano essere destinati all'alimentazione delle persone da essi assistite; che queste vendite non dovrebbero ostacolare il normale smaltimento delle carni sul mercato;

considerando che è opportuno vendere i prodotti a prezzi fissati in anticipo, a norma del citato regolamento (CEE) n. 2173/79; che occorre tuttavia prevedere adeguate disposizioni particolari, soprattutto per le misure di controllo e per i quantitativi minimi rispondenti al fabbisogno degli acquirenti;

considerando che, per garantire che i prodotti raggiungano la destinazione voluta, è necessario prevedere una cauzione supplementare, quando si fa ricorso ad un mandatario o ad un intermediario;

considerando che anche la distribuzione diretta delle carni, sotto forma di piatti pronti è un metodo idoneo a garantire che i prodotti raggiungano la destinazione voluta; che occorre tuttavia autorizzare, a determinate condizioni, la distribuzione di carni bovine crude al prezzo di costo;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e venduti per un'utilizzazione specifica sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 [8];

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono e completano quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/95 [10], il regolamento (CEE) n. 2848/89 deve essere pertanto abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento possono vendere determinati prodotti del settore delle carni bovine da essi detenuti ad istituzioni ed enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, qui di seguito denominati « istituzioni », situati nella Comunità, che ne facciano domanda e che siano compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3. La domanda dell'istituzione è accompagnata dall'impegno scritto di utilizzare i prodotti esclusivamente secondo quanto disposto all'articolo 2.

2. La vendita ha luogo a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 3002/92 e del presente regolamento.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79, la quantità minima venduta è di 500 kg per le carni non disossate e di 250 kg per gli altri prodotti.

3. Ogni Stato membro compila l'elenco delle istituzioni di cui al paragrafo 1, insediate nel suo territorio. Detto elenco contiene la denominazione e l'indirizzo di ogni istituzione, nonché il numero approssimativo delle persone da essa assistite. L'elenco e tutte le modifiche ad esso apportate sono comunicati alla Commissione.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.
(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(5) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
(6) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.
(7) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
(8) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.
(9) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.
(10) GU n. L 32 dell'11. 2. 1995, pag. 3.

L'istituzione viene cancellata dall'elenco, per un periodo minimo di 12 mesi, qualora si constati un'infrazione grave alle disposizioni del presente regolamento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi acquistati da ciascuna istituzione nel corso dell'anno civile precedente.

4. Se un'istituzione chiede di acquistare prodotti da un organismo d'intervento situato in un altro Stato membro, è tenuta a presentare un attestato rilasciato dal servizio competente dello Stato membro da cui dipende. L'organismo d'intervento venditore comunica all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui le carni verranno utilizzate i quantitativi presi in consegna dall'acquirente.

5. I prodotti di cui al paragrafo 1 e i rispettivi prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Gli interessati possono ottenere agli indirizzi indicati nell'allegato II le informazioni concernenti i quantitativi e il luogo in cui sono immagazzinati i prodotti.

Articolo 2

1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati, nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto, sotto forma di pasti pronti messi a disposizione esclusivamente delle persone assistite dalle istituzioni suddette.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non preparate, a condizione che :

— la vendita sia realizzata al prezzo di costo ;

— la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detta istituzione, in particolare per l'acquisto di queste carni ;

— sia stabilito un massimale d'acquisto per persona ;

— sia tenuto un registro degli acquisti individuali ;

— l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari.

Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare :

— l'elenco delle istituzioni interessate e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare di queste vendite ;

— una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo ;

— il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono.

Può essere fissato un quantitativo massimo secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano alla Commissione, all'inizio di ogni mese, i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura.

Articolo 3

1. Le istituzioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 3 possono rivolgersi ad un intermediario o ad un mandatario che abbia costituito la cauzione supplementare di cui all'articolo 6, paragrafo 2, soprattutto per operazioni di acquisto, trasporto, conservazione, disossamento e sezionamento.

2. Gli intermediari, i mandatari e le istituzioni di cui ai paragrafi precedenti tengono aggiornata una contabilità che permetta di stabilire la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, segnatamente per controllare la corrispondenza dei quantitativi acquistati con quelli immessi in consumo.

Articolo 4

Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lunga data.

Articolo 5

Ai fini del controllo delle operazioni di disossamento e di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché delle operazioni di consegna e di presa in consegna da parte dell'istituzione beneficiaria, 100 kg di carne disossata corrispondono a 130 kg di carne con osso. Le carni disossate sono presentate in modo da permettere una facile individuazione dei tagli.

Gli intermediari o i mandatari di cui all'articolo 3 fanno scortare la consegna dei prodotti all'istituzione interessata da un attestato recante le seguenti indicazioni :

— presentazione, peso e categoria dei quarti ;

— in caso di disossamento o di sezionamento : numero, tipo e peso dei diversi tagli.

L'attestato, firmato dall'intermediario o dal mandatario nonché dall'istituzione interessata, viene immediatamente inviato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è costituita la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. La cauzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la carne sarà utilizzata.

2. Una cauzione supplementare di 110 ECU/100 kg è costituita presso lo stesso organismo dall'eventuale intermediario o mandatario, alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79. Tale cauzione è ridotta a 60 ECU/100 kg quando l'intermediario o il mandatario effettuano soltanto le operazioni di trasporto.

3. Qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92, il contratto di vendita può essere concluso solamente quando l'organismo d'intervento che detiene i prodotti ha ricevuto la comunicazione per iscritto di cui al suddetto paragrafo.

4. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 1, oltre alle esigenze principali fissate all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, anche l'utilizzazione dei prodotti entro i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, a beneficio delle persone assistite dalle istituzioni di carattere sociale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 [2].

Quando non è stata costituita la cauzione di cui al paragrafo 2, si considera altresì come esigenza principale il fatto di non far ricorso a mandatari o intermediari conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 2, l'esigenza principale consiste nella consegna di tutte le carni prese in consegna, eventualmente disossate o sezionate.

Articolo 7

È abrogato il regolamento (CEE) n. 2848/89.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Precios de venta expresados en ecus por tonelada — Salgspriser i ecu/ton — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο — Selling prices expressed in ecus per tonne — Prix de vente exprimés en écus par tonne — Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata — Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton — Preço de venda expresso em ecus por tonelada — Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna — Minimipriser i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

IRELAND	Category C
Striploins	2 500
Rumps	2 000
Insides	2 200
Shins and shanks	1 100
Cube rolls	2 000
Briskets	1 200
Forequarters	1 350
Plate and flank	1 000
Intervention shank	1 100
Intervention thick flank	1 800
Intervention forequarter	1 350
Intervention flank	1 000
Intervention shin	1 100
Intervention brisket	1 200
Intervention shoulder	1 200
Intervention forerib	1 800
Intervention rump	2 000

ITALIA	Categoria A
Filetto	3 100
Rostbeef	2 500

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

ITALIA :

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98